





**DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO  
SISTEMICO**

**del 20 gennaio 2011**

**che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il  
rischio sistemico**

**(CERS/2011/1)**

**(2011/C 58/04)**

*Articolo 1*

**Definizioni**

Il presente regolamento interno è complementare al regolamento (UE) n. 1092/2010 e al regolamento (UE) n. 1096/2010. I termini di cui al presente regolamento interno hanno il medesimo significato che nel regolamento (UE) n. 1092/2010 e nel regolamento (UE) n. 1096/2010.

TITOLO 1

**ORGANIZZAZIONE**

*CAPITOLO 1*

***Il Consiglio generale***

*Articolo 2*

**Riunioni del Consiglio generale**

1. Il Consiglio generale decide le date delle proprie riunioni ordinarie su proposta del presidente del CERS. Le riunioni ordinarie del Consiglio generale hanno luogo, in linea di principio, sulla base di un piano determinato dallo stesso Consiglio generale con sufficiente anticipo rispetto all'inizio di ciascun anno civile. Ulteriori riunioni ordinarie possono essere aggiunte al calendario nel corso dell'anno.

2. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, possono essere convocate riunioni straordinarie dal presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio generale aventi diritto di voto. Di norma, il presidente convoca le riunioni straordinarie con almeno due giorni di calendario di anticipo, salvo che esse siano tenute in teleconferenza, nel qual caso possono essere convocate con un giorno di anticipo.

3. Le riunioni del Consiglio generale possono essere tenute in teleconferenza, salvo: i) obiezione di almeno cinque membri del consiglio generale aventi diritto di voto in merito alla teleconferenza in occasione di riunioni ordinarie; o ii) obiezione di almeno dieci membri del consiglio generale aventi diritto di voto in merito alla teleconferenza in occasione di riunioni straordinarie.

*Articolo 3*

**Composizione**

1. Le autorità nazionali di vigilanza competenti informano il segretariato del CERS circa i nomi dei propri rispettivi rappresentanti ad alto livello o, se del caso, dei rappresentanti comuni designati dalle autorità

**▼B**

nazionali di vigilanza competenti in qualità di membri del Consiglio generale senza diritto di voto, ed indicano le autorità di vigilanza nazionali cui appartengono.

2. Il segretariato del CERS tiene ed aggiorna un elenco delle autorità nazionali di vigilanza competenti e dei loro rappresentanti in seno al Consiglio generale. Eventuali modifiche all'elenco sono notificate al segretariato del CERS.

*Articolo 4***Partecipazione alle riunioni del Consiglio generale**

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, solo i membri indicati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 possono partecipare alle riunioni del Consiglio generale.

2. In aggiunta ai membri aventi diritto di voto e al presidente del comitato economico e finanziario, per ciascuno stato membro solo un rappresentante ad alto livello delle autorità nazionali di vigilanza siede al tavolo principale durante le discussioni concernenti le questioni per le quali sia stato designato in qualità di rappresentante nazionale; gli altri rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza partecipano in qualità di osservatori. In assenza di un rappresentante comune, i rappresentanti nominati delle autorità nazionali di vigilanza si coordinano ed informano il segretariato del CERS, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla riunione del Consiglio generale, circa le questioni all'ordine del giorno del Consiglio generale alla cui discussione parteciperanno. Laddove delle questioni rientrino nell'ambito di competenza di due o più autorità nazionali di vigilanza, esse dovranno provvedere alla conclusione di accordi speciali in merito all'attuazione della regola della partecipazione a turno di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Qualora le autorità nazionali di vigilanza non raggiungano un accordo in merito all'attuazione della regola della partecipazione a turno, il membro del CERS della banca centrale nazionale dello stato membro in questione decide, prima di ciascuna riunione, quale rappresentante debba sedere al tavolo principale per le rispettive questioni ed informa i rappresentanti di conseguenza.

3. Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare, può nominare per iscritto un sostituto che partecipi alla riunione senza diritto di voto. Laddove i membri del CERS titolari abbiano provato la propria impossibilità a partecipare alle riunioni per tre mesi possono essere nominati dei supplenti, che partecipano alle riunioni con diritto di voto. La nomina di un supplente o di un sostituto e la partecipazione di un accompagnatore sono notificate per iscritto al segretariato del CERS con debito anticipo rispetto alla riunione. In assenza del Presidente, il Consiglio generale è presieduto dal primo vicepresidente. In assenza di entrambi, esso è presieduto dal secondo vicepresidente. Il Presidente e i due vicepresidenti del Comitato scientifico consultivo nominano i propri supplenti o sostituti tra i membri del Comitato scientifico consultivo. Il vicepresidente del Comitato tecnico consultivo è supplente o sostituto del presidente del Comitato tecnico consultivo.

4. I membri del Consiglio generale e i loro supplenti o sostituti possono essere accompagnati da una persona. I lavori sono trasmessi in una sala-riunioni separata per i suddetti accompagnatori.

**▼ B**

5. Il capo del segretariato del CERS assiste il presidente del CERS nella conduzione del processo deliberativo e delle operazioni di voto.

**▼ M2**

6. Il presidente del CERS, in conformità all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, può invitare altre persone ad hoc per specifiche voci dell'ordine del giorno, su proposta propria o di altri membri del Consiglio generale, ove opportuno e fatto salvo il rispetto degli obblighi di riservatezza.

7. In conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016 <sup>(1)</sup>, i governatori delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, per quanto riguarda il Lichtenstein, un rappresentante di alto livello del ministero delle finanze, nonché un rappresentante di alto livello dell'autorità di vigilanza nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) partecipano alle riunioni del Consiglio generale senza diritto di voto. Un membro del Collegio dell'Autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni, può partecipare alle riunioni del Consiglio generale senza diritto di voto.

**▼ B***Articolo 5***Organizzazione delle riunioni del Consiglio generale****▼ M2**

1. In vista di ogni riunione ordinaria del consiglio generale, il presidente del CERS redige un ordine del giorno preliminare per ogni riunione del Consiglio Generale e lo sottopone in consultazione al Comitato direttivo almeno otto giorni prima della riunione del Comitato direttivo, insieme alla relativa documentazione. Successivamente, il presidente presenta l'ordine del giorno provvisorio ai membri del Consiglio generale, insieme alla relativa documentazione, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione del Consiglio generale. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare alle riunioni del Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'Unione.

**▼ B**

2. Il Consiglio generale ha facoltà di decidere la cancellazione o l'aggiunta di voci all'ordine del giorno provvisorio, su proposta del presidente o di ogni altro membro del Consiglio generale. Ciascuna proposta indica le ragioni su cui è basata ed è comunicata a tutti i membri del Consiglio generale. All'inizio di ciascuna riunione, il Consiglio generale, su proposta del presidente del CERS, adotta l'ordine del giorno. È anche disposta la cancellazione di una voce dall'ordine del giorno, su richiesta del presidente del CERS o di almeno cinque membri del Consiglio generale, se la documentazione relativa non sia stata presentata in tempo ai membri del Consiglio generale.

**▼ M2**

2 *bis*. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno provvisorio, ciascun membro può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell'ordine del giorno senza la

<sup>(1)</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 198/2016, del 30 settembre 2016, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2012/275] (GU L 46 del 23.2.2017, pag. 1).

**▼ M2**

partecipazione di quei membri che partecipano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri. È mantenuto l'anonimato sull'identità del rappresentante che presenta la richiesta.

**▼ B**

3. Il capo del segretariato del CERS prepara le bozze dei verbali dei lavori del Consiglio generale. I verbali contengono anche un riferimento alla documentazione presentata al Consiglio generale, un elenco delle decisioni adottate e/o delle conclusioni raggiunte dal Consiglio generale, nonché l'elenco dei partecipanti.

**▼ M1**

4. Il presidente del CERS presenta la bozza dei verbali ai membri del Consiglio generale per eventuali commenti e per l'approvazione mediante procedura scritta entro due settimane dalla riunione o, ove ciò non sia possibile, alla riunione successiva. Una volta approvati, i verbali sono firmati dal capo del segretariato del CERS.

**▼ B**

5. I lavori del Consiglio generale hanno carattere di riservatezza.

6. In caso di riunione straordinaria del Consiglio generale, i tempi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere ridotti.

*Articolo 6***Modalità di voto del Consiglio generale**

1. Il Consiglio generale vota su richiesta del presidente del CERS. Il presidente dà inizio alla procedura di votazione anche su richiesta di un membro del Consiglio generale avente diritto di voto.

2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010, affinché il Consiglio generale possa validamente votare, è necessario raggiungere un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritti di voto. Qualora il quorum non sia raggiunto, il presidente del CERS può convocare una riunione straordinaria durante la quale possono essere adottate decisioni con un quorum pari a un terzo; si applica l'articolo 2, paragrafo 2.

3. Il presidente del CERS, su richiesta di almeno cinque membri del Consiglio generale aventi diritto di voto, può fare procedere con lo scrutinio segreto. Le votazioni del Consiglio generale relative a persone fisiche avvengono sempre a scrutinio segreto.

4. Le decisioni possono inoltre essere prese mediante procedura scritta, salvo obiezione di almeno cinque membri del Consiglio generale aventi diritto di voto. La procedura scritta richiede: (i) di norma non meno di cinque giorni lavorativi per la valutazione da parte di ciascun membro del Consiglio generale avente diritto di voto; (ii) la sottoscrizione di ciascun membro del Consiglio generale avente diritto di voto, o del suo supplente, in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010; e (iii) la registrazione di ogni decisione di questo tipo nei verbali della successiva riunione del Consiglio generale.



*CAPITOLO II*  
***Il primo vicepresidente***

*Articolo 7*

**Elezione del primo vicepresidente**

L'elezione del primo vicepresidente del CERS, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1092/2010, avviene come segue:

- a) il collegio elettorale è composto dai membri del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE), a titolo personale;
- b) il presidente del CERS, nella qualità di presidente della BCE, invita i membri del Consiglio generale della BCE ad una riunione convocata ai fini dell'elezione, con almeno 15 giorni di calendario di preavviso. Il presidente invita pure i membri del Consiglio generale della BCE a manifestare interesse. Il segretario del Consiglio generale della BCE agisce nella circostanza specifica in qualità di segretario del collegio elettorale;
- c) il presidente del CERS propone al collegio elettorale l'elenco dei candidati alla carica di primo vicepresidente sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute entro l'apertura della riunione convocata ai fini dell'elezione;
- d) il primo vicepresidente è eletto a scrutinio segreto. Qualora vi sia un solo candidato, il primo vicepresidente è eletto a maggioranza semplice dei voti espressi. Qualora vi sia più di un candidato, il presidente del CERS fa procedere con successivi scrutini segreti. Qualora al primo scrutinio nessuno dei candidati ottenga una maggioranza semplice dei voti espressi, si terrà un secondo scrutinio fra i due candidati che abbiano ottenuto il numero di voti più elevato. In caso di pareggio fra i candidati secondi classificati, entrambi hanno diritto a partecipare al secondo scrutinio;
- e) qualora al secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza semplice dei voti espressi per uno dei candidati, è eletto il candidato che abbia ottenuto il numero di voti più elevato.

*CAPITOLO III*

***Il Comitato direttivo***

*Articolo 8*

**Composizione**

1. I membri del Consiglio generale che sono membri del Consiglio generale della BCE, ad eccezione del presidente del CERS, del primo vicepresidente del CERS e del vicepresidente della BCE, sono candidati idonei per l'elezione dei quattro membri del Comitato direttivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

2. L'organo elettorale composto dai membri del Consiglio generale che sono anche membri del Consiglio generale della BCE determina il numero dei membri del Comitato direttivo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1092/2010, tenendo in

**▼B**

considerazione il numero degli stati membri che appartengono o meno all'area dell'euro al momento dell'elezione. A tal fine, l'organo elettorale arrotonda per eccesso o per difetto al numero intero più prossimo.

3. Tenendo in considerazione la suddetta decisione del Consiglio generale, il presidente del CERS invita i candidati aventi titolo a manifestare interesse entro i 15 giorni di calendario precedenti l'elezione. Il presidente del CERS propone al Consiglio generale l'elenco dei candidati sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute entro l'apertura della riunione convocata ai fini dell'elezione.

4. Il presidente organizza uno o più scrutini segreti, sulla base dei quali i candidati aventi titolo che ricevono il numero di voti più elevato sono eletti in linea con la proporzione richiesta ai sensi del paragrafo 2. In caso di pareggio, hanno luogo successivi scrutini. In sede di votazione, i membri del Consiglio generale che sono membri del Consiglio generale della BCE dovrebbero tendere a garantire una rappresentanza bilanciata degli stati membri.

5. Ai fini dell'elezione di ciascuno dei quattro membri di cui al paragrafo 1, è necessaria la maggioranza semplice dei voti dei membri del Consiglio generale che sono membri del Consiglio generale della BCE presenti alla riunione del Consiglio generale.

*Articolo 9***Organizzazione delle riunioni del Comitato direttivo**

1. Il presidente del CERS presiede le riunioni del Comitato direttivo.

2. Il Consiglio direttivo decide le date delle proprie riunioni su proposta del presidente. Le riunioni ordinarie, di norma, hanno luogo entro le quattro settimane precedenti ogni riunione del Consiglio generale.

3. Le riunioni possono anche essere tenute in teleconferenza, salvo: i) obiezione alla teleconferenza da parte di almeno due membri del Comitato direttivo, in occasione delle riunioni ordinarie; o ii) obiezione alla teleconferenza da parte di almeno cinque membri del Comitato direttivo, in occasione delle riunioni straordinarie.

4. Il presidente del Comitato direttivo può invitare anche altre persone a partecipare alle riunioni su proposta propria o di altri membri del Comitato direttivo, ove opportuno e fatto salvo il rispetto dei requisiti di riservatezza.

5. Un membro del Comitato direttivo che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può nominare per iscritto un supplente. Il presidente del Comitato scientifico consultivo è sostituito di norma da uno dei due vicepresidenti del Comitato scientifico consultivo stesso. Il vicepresidente del Comitato tecnico consultivo funge da supplente del presidente dello stesso Comitato tecnico consultivo. Tali modifiche sono notificate al capo del segretariato del CERS con debito anticipo rispetto alla riunione del Comitato direttivo.

**▼B***Articolo 10***Ordine del giorno e lavori**

1. L'ordine del giorno per ciascuna riunione del Comitato direttivo è proposto dal presidente del CERS ed è adottato all'inizio della riunione dal Comitato direttivo stesso. In linea di principio, il presidente del CERS redige un ordine del giorno provvisorio e lo presenta, assieme alla relativa documentazione, ai membri del Comitato direttivo almeno dieci giorni di calendario prima della riunione. Tutti i membri del Comitato direttivo possono proporre questioni e documenti al presidente perché siano poste all'attenzione del Comitato direttivo.

**▼M2**

2. Il Comitato direttivo esamina in anticipo le questioni all'ordine del giorno provvisorio per ogni riunione del Consiglio generale, assieme alla relativa documentazione. Il Comitato direttivo garantisce la preparazione dei dossier per il Consiglio generale e, ove opportuno, propone opzioni o soluzioni. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio generale si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, di non partecipare al Consiglio generale ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'Unione. Il Comitato direttivo informa il Consiglio generale degli sviluppi delle attività del CERS in maniera continuativa.

**▼M1**

3. Il capo del segretariato del CERS prepara la bozza dei verbali sommari dei lavori del Comitato direttivo e la presenta per i commenti e l'approvazione ai membri del Comitato direttivo mediante procedura scritta, di norma prima della successiva riunione del Consiglio generale. I verbali sommari sono firmati dal capo del segretariato del CERS.

**▼B**

4. Il presidente del CERS ha la responsabilità di dare seguito ad ogni punto sul quale sia maturato l'accordo del Comitato direttivo, inclusa la trasmissione delle deliberazioni del Comitato direttivo ad altri organi del CERS.

5. I verbali sommari, le attività e le discussioni del Comitato direttivo sono riservati.

*CAPITOLO IV****Il Comitato scientifico consultivo****Articolo 11***Composizione**

1. Il Comitato direttivo propone i quindici esperti che il Consiglio generale deve approvare, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza, parità di accesso e non discriminazione. Una decisione del Consiglio generale specifica le procedure e i requisiti per la selezione, per la nomina e per la sostituzione dei membri del Comitato scientifico consultivo.

**▼B**

2. Il Consiglio generale nomina il presidente nonché il primo ed il secondo vicepresidente tra gli esperti nominati come membri del Comitato scientifico consultivo, su proposta del presidente del CERS, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, ed all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Il presidente e i due vicepresidenti del Comitato scientifico consultivo devono essere cittadini dell'unione europea. Il presidente del Comitato tecnico consultivo non può essere nominato in qualità di presidente o di vicepresidente del Comitato scientifico consultivo.
3. La presidenza ruota, ogni sedici mesi, fra il presidente e i due vicepresidenti nominati.
4. Il Consiglio generale del CERS è consultato a proposito dei termini e delle condizioni determinati dalla BCE per le indennità e i rimborsi spese dei suddetti quindici esperti nell'ambito delle somme a tal fine stanziare dalla BCE.
5. L'elenco dei membri del Comitato scientifico consultivo è pubblicato sul sito internet del CERS.

*Articolo 12***Organizzazione delle riunioni del Comitato scientifico consultivo**

1. Il Comitato scientifico consultivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente del Comitato scientifico consultivo.
2. Il presidente del Comitato scientifico consultivo propone un ordine del giorno, preparato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, e lo presenta al Comitato scientifico consultivo per l'approvazione.
3. Il segretariato del CERS assiste il Comitato scientifico consultivo. Il capo del segretariato del CERS partecipa alle riunioni del Comitato scientifico consultivo e redige i verbali sommari, che sono proposti per i commenti e l'adozione alla riunione successiva, o approvati prima mediante procedura scritta.
4. Il presidente del Comitato scientifico consultivo informa il Consiglio generale attraverso il Comitato direttivo.
5. I verbali sommari, le attività e le discussioni del Comitato scientifico consultivo sono riservati. Le sue relazioni possono essere pubblicate, in caso di autorizzazione del Consiglio generale.

*CAPITOLO V****Il Comitato tecnico consultivo****Articolo 13***Organizzazione delle riunioni**

1. Il Comitato tecnico consultivo si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente del Comitato tecnico consultivo.

**▼ B**

2. Le autorità partecipanti informano il segretariato del CERS circa i nomi dei propri rappresentanti. Ove opportuno, le autorità nazionali di vigilanza competenti informano il segretariato del CERS circa il nome del rappresentante comune nominato delle autorità nazionali di vigilanza, nonché circa l'autorità cui appartiene. Il segretariato del CERS tiene e aggiorna un apposito elenco. Eventuali modifiche all'elenco sono notificate al segretariato del CERS.

**▼ M2**

2 *bis*. Un rappresentante delle banche centrali nazionali di Islanda e Norvegia e, per quanto attiene al Lichtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze, nonché un rappresentante dell'autorità di vigilanza nazionale competente per ciascuno di tali Stati membri dell'EFTA partecipano al Comitato tecnico consultivo.

**▼ B**

3. In assenza di un rappresentante comune delle autorità nazionali di vigilanza competenti, per ciascuno stato membro solo un rappresentante delle autorità nazionali di vigilanza siede al tavolo principale durante le discussioni relative alle questioni in merito alle quali lo stesso sia stato designato in qualità di rappresentante nazionale; gli altri rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza partecipano in qualità di osservatori. Ove una questione ricada nella competenza di due o più autorità nazionali di vigilanza, esse dovranno provvedere alla conclusione di accordi speciali in merito all'attuazione della regola della partecipazione a turno prevista all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Ove le autorità nazionali di vigilanza non raggiungano un accordo in merito all'attuazione della regola della partecipazione a turno, il rappresentante della banca centrale nazionale dello stato membro in questione decide, prima di ciascuna riunione, quale rappresentante debba sedere al tavolo principale per le rispettive questioni ed informa i rappresentanti di conseguenza.

4. Il presidente del CERS propone al Consiglio generale un elenco di tre persone, inclusi i membri del Comitato tecnico consultivo o funzionari ad alto livello delle istituzioni membre del CERS, in qualità di candidati per il ruolo di presidente del Comitato tecnico consultivo. Il presidente del CERS organizza uno scrutinio segreto e nomina il candidato che riceve il numero di voti più elevato tra i membri del Consiglio generale. La permanenza in carica del presidente del Comitato tecnico consultivo è di tre anni ed è rinnovabile.

5. I membri del Comitato tecnico consultivo eleggono tra loro stessi il proprio vicepresidente. L'elezione avviene mediante scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti espressi. Il rappresentante del Comitato scientifico consultivo non può essere eletto alla carica di vicepresidente del Comitato tecnico consultivo. La permanenza in carica del vicepresidente del Comitato tecnico consultivo è di tre anni ed è rinnovabile.

6. Il presidente del Comitato scientifico consultivo designa uno dei membri del comitato stesso, diverso dal presidente del Comitato tecnico consultivo e da se stesso, in qualità di membro del Comitato tecnico consultivo. Il rappresentante del Comitato scientifico consultivo può cambiare, a seconda delle questioni discusse al Comitato tecnico consultivo.

**▼ M2**

7. Il presidente del Comitato tecnico consultivo propone, almeno dieci giorni di calendario prima della riunione, un ordine del giorno preparato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, che è presentato al Comitato tecnico consultivo per l'approvazione. La documentazione relativa alle voci dell'ordine del giorno è resa disponibile a tutti i membri del Comitato tecnico consultivo dal segretariato del CERS. Nella programmazione dei lavori e nella preparazione degli ordini del giorno delle riunioni del Comitato tecnico consultivo si tiene conto del fatto che può richiedersi ai membri che partecipano ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 *bis*, di non partecipare ai

**▼M2**

lavori del Comitato tecnico consultivo ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'Unione. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno, ciascun rappresentante può presentare al segretariato del CERS la richiesta di discutere una voce dell'ordine del giorno senza la partecipazione di quei rappresentanti che partecipano ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 *bis*, ove sia discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri. È mantenuto l'anonimato sull'identità del rappresentante che presenta la richiesta.

**▼B**

8. Il Comitato tecnico consultivo è assistito dal segretariato del CERS. Il capo del segretariato del CERS predispone i verbali sommari delle riunioni del Comitato tecnico consultivo, che sono presentati per i commenti e l'approvazione al più tardi due settimane dopo la riunione o, laddove non sia possibile, alla riunione successiva.

9. Il presidente del Comitato tecnico consultivo informa il Consiglio generale per mezzo del Comitato direttivo.

10. I verbali sommari, le attività e le discussioni del Comitato tecnico consultivo sono riservati.

*CAPITOLO VI****Il segretariato del CERS****Articolo 14***Il capo del segretariato del CERS**

1. Il Consiglio generale è consultato a proposito del/i candidato/i selezionato/i dalla BCE per la carica di capo del segretariato del CERS, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1096/2010.

2. Il personale del segretariato del CERS può rappresentare il capo del segretariato del CERS alle riunioni del Consiglio generale, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico consultivo, del Comitato scientifico consultivo ed in qualsiasi altra riunione, ove opportuno, e ne fa le veci in caso di sua assenza.

*Articolo 15***Funzioni del segretariato del CERS**

1. Il capo del segretariato del CERS è responsabile per l'organizzazione e per la redazione dei verbali dei lavori del Consiglio generale, nonché dei verbali sommari di tutte le riunioni del Comitato direttivo. È responsabile per la redazione dei verbali delle riunioni dei comitati consultivi.

2. Il capo del segretariato del CERS assiste il Comitato direttivo nella preparazione delle riunioni dello stesso Comitato direttivo e del Consiglio generale; assiste i presidenti dei comitati consultivi nello svolgimento delle loro rispettive funzioni.

**▼B**

3. Il segretariato del CERS svolge le proprie funzioni conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1096/2010 e all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010. Nell'ambito delle suddette funzioni, il CERS, tra l'altro:
- a) agisce da interfaccia e facilita la cooperazione all'interno del CERS, nonché tra il CERS, il sistema europeo di banche centrali, le altre parti del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, e altre pertinenti istituzioni sia a livello nazionale che europeo ed internazionale; inoltre, garantisce un efficiente flusso di comunicazioni;
  - b) contribuisce alla definizione e revisione del quadro macroprudenziale generale (obiettivi, strumenti di politica macroprudenziale, elementi operativi) del CERS;
  - c) svolge analisi e sintesi, prepara note per le discussioni del CERS, dà supporto al Comitato direttivo, tenendo in considerazione i contributi dei membri del CERS e individua le questioni da valutare;
  - d) contribuisce alla crescita di competenza, in collaborazione con i membri del CERS, in materia di strumenti di macro-vigilanza e valuta gli strumenti macroprudenziali, come base per potenziali raccomandazioni sulle politiche del CERS;
  - e) contribuisce alla preparazione di segnalazioni e raccomandazioni, ed al controllo del seguito delle stesse;
  - f) tiene i resoconti e la documentazione del CERS, gestisce il sito internet del CERS e si occupa della corrispondenza del CERS;
  - g) gestisce le risorse finanziarie, materiali e umane fornite dalla BCE al CERS conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1096/2010 ed alle pertinenti regole della BCE.

*CAPITOLO VII**Il CERS e il sistema europeo di vigilanza finanziaria**Articolo 16***Partecipazione alle riunioni dei consigli delle autorità di vigilanza delle Autorità europee di vigilanza**

Il presidente del CERS partecipa, in qualità di rappresentante del CERS senza diritto di voto, alle riunioni dei consigli delle autorità di vigilanza delle autorità europee di vigilanza ovvero ha facoltà di nominare un supplente.

*Articolo 17***Partecipazione alle riunioni del comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza**

1. Il presidente del CERS partecipa, in qualità di osservatore, al comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza ovvero può nominare un supplente.
2. Il presidente del CERS nomina il capo del segretariato o un rappresentante affinché partecipi, in qualità di osservatore, al sottocomitato per i conglomerati finanziari o ad altri sottocomitati istituiti dal comitato congiunto.

**▼B**

TITOLO 2  
SEGNALAZIONI E RACCOMANDAZIONI

*Articolo 18*

**Attività preparatorie**

1. Prima dell'adozione di una segnalazione o di una raccomandazione, e nel rispetto delle opportune norme di riservatezza, il CERS ha facoltà di:
  - a) usufruire della consulenza tecnica del sistema europeo di banche centrali, della Commissione europea, delle Autorità europee di vigilanza e delle autorità nazionali di vigilanza;
  - b) chiedere il parere di potenziali destinatari che non trovino rappresentanza nel Consiglio generale del CERS, così come il parere di parti interessate appartenenti al settore privato pertinente;
  - c) tenere conto del lavoro di organizzazioni ed enti internazionali per la stabilità finanziaria che svolgono, in paesi terzi, attività direttamente correlate alle funzioni del CERS.
2. Il presidente del CERS può chiedere al Comitato scientifico consultivo ed al Comitato tecnico consultivo di dare la loro consulenza o offrire assistenza.
3. Il Consiglio generale può ulteriormente specificare le procedure per l'emissione di segnalazioni e raccomandazioni.

*Articolo 19*

**Adozione**

1. Segnalazioni e raccomandazioni sono motivate con riferimento all'importanza del rischio sistemico, identificato, valutato e classificato in base ad un ordine di priorità dal CERS, al fine di conseguire l'obiettivo attribuito al CERS ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

**▼M1**

2. Le segnalazioni e le raccomandazioni del CERS sono adottate dal Consiglio generale e firmate dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.

**▼B**

3. In caso di parità prevale il voto del presidente ai fini dell'adozione.
4. Ciascuna decisione del Consiglio generale che adotti una segnalazione o una raccomandazione, specifica se essa debba rimanere riservata o essere pubblicata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Le segnalazioni e le raccomandazioni delle quali il Consiglio generale abbia deciso la pubblicazione, sono accessibili presso il sito internet del CERS. Sono pubblicate, inoltre, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



*Articolo 20*

**Seguito di segnalazioni e raccomandazioni**

1. Il Consiglio generale garantisce il controllo da parte del CERS del seguito delle segnalazioni e delle raccomandazioni adottate dal CERS. Esso, inoltre, valuta le azioni e giustificazioni intraprese e comunicate dai destinatari delle raccomandazioni del CERS.
2. Il Consiglio generale decide se una raccomandazione del CERS non sia stata seguita e i destinatari abbiano ommesso di fornire adeguata spiegazione per la loro inazione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
3. Il Consiglio generale ha facoltà di invitare i destinatari delle segnalazioni o raccomandazioni del CERS ad una riunione del Consiglio generale per esprimere la loro opinione, prima o dopo l'adozione di tali segnalazioni o raccomandazioni. Il Consiglio generale tiene tali opinioni in debita considerazione.

*Articolo 21*

**Richieste specifiche**

Le risposte del CERS agli inviti del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, al fine di esaminare specifiche questioni, sono rese pubbliche, di norma.

TITOLO 3

**ATTIVITÀ**

*Articolo 22*

**Riservatezza delle informazioni del CERS**

1. Il segretariato del CERS classifica e gestisce le informazioni e i documenti relativi al CERS conformemente alle regole interne della BCE e ad eventuali regole supplementari sulla riservatezza adottate dalla BCE e/o dal CERS ai fini del funzionamento del CERS ai sensi del regolamento (UE) n. 1092/2010 ed al regolamento (UE) n. 1096/2010.
2. Il Consiglio generale adotta eventuali misure necessarie a garantire l'applicazione delle regole di cui al paragrafo 1 a chiunque lavori o abbia lavorato per il CERS, o in connessione con lo stesso.
3. I verbali sommari del Comitato direttivo, del Comitato scientifico consultivo e del Comitato tecnico consultivo, sono accessibili ai membri del Consiglio generale.

*Articolo 23*

**Sede delle riunioni**

Il Consiglio generale, il Comitato direttivo, il Comitato scientifico consultivo e il Comitato tecnico consultivo tengono di norma le proprie riunioni presso i locali della BCE.

**▼B***Articolo 24***Situazioni d'emergenza**

Il Consiglio generale stabilisce delle regole interne volte a facilitare il processo decisionale e la continuità del servizio in situazioni d'emergenza. Suddette regole rispettano, per quanto possibile, il presente regolamento interno.

*Articolo 25***Consultazioni ed audizioni pubbliche**

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni ed ove opportuno, il CERS ha la facoltà di procedere a consultazioni pubbliche relative a questioni che ricadono nell'ambito della sua competenza. Il CERS pubblica i risultati della procedura di consultazione presso il proprio sito Internet.

2. Il Consiglio generale, il Comitato direttivo, il Comitato tecnico consultivo e il Comitato scientifico consultivo possono svolgere audizioni, pubbliche o meno. Le parti interessate e gli esperti consultati durante l'audizione sono selezionati in maniera non discriminatoria, con lo scopo di affrontare in modo adeguato situazioni specifiche.

*Articolo 26***Codice di condotta**

Il Consiglio generale adotta un Codice di condotta per i membri del Consiglio generale, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico consultivo e del Comitato scientifico consultivo al fine di promuovere la fiducia nell'integrità del CERS. Il Codice di condotta è pubblicato sul sito internet del CERS.

*Articolo 27***Strumenti giuridici****▼M2**

1. Gli strumenti giuridici del CERS sono adottati dal Consiglio generale e firmati dal capo del segretariato del CERS per certificarne la conformità alla decisione del Consiglio generale.

*1 bis.* Tutti gli strumenti giuridici del CERS sono numerati in sequenza per facilitarne l'individuazione.

*1 ter.* Il segretariato del CERS si adopera per assicurare:

- a) la custodia in sicurezza degli strumenti giuridici del CERS;
- b) la notifica ai destinatari;
- c) se del caso, la pubblicazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* degli strumenti giuridici del CERS dei quali il Consiglio generale abbia deciso espressamente la pubblicazione.

**▼B**

2. I principi contenuti nel regolamento n.1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, del 15 aprile 1958 <sup>(1)</sup> si applicano agli atti giuridici del CERS.

<sup>(1)</sup> GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.

*Articolo 28***Scambio d'informazioni**

1. Il Consiglio generale adotta le decisioni relative alla raccolta di informazioni in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010 e agli articoli 2 e 5 del regolamento (UE) n. 1096/2010.
2. Gli accordi di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1092/2010 e qualsiasi altro accordo con altre istituzioni o autorità relativo allo scambio di informazioni, incluse informazioni riservate, sono approvati dal Consiglio generale e firmati per conto del CERS dal suo presidente.

*Articolo 29***Rapporto annuale**

Il Consiglio generale del CERS adotta e pubblica il rapporto annuale del CERS.

*Articolo 30***Comunicazioni, annunci e pubblicazioni**

Le comunicazioni e gli annunci di carattere generale riguardanti decisioni assunte dal CERS possono essere pubblicati sul sito Internet del CERS, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o resi pubblici mediante agenzie di stampa note nei mercati finanziari o attraverso qualunque altro mezzo di informazione. Le pubblicazioni del CERS sono pubblicate sul sito Internet del CERS, ove opportuno.

*Articolo 31***Dialogo con il Parlamento europeo**

L'accordo di cui all'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, è approvato dal Consiglio generale e firmato per conto del CERS dal suo presidente.